

REGOLAMENTO (CE) N. 2429/94 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 1994

concernente le importazioni di alcuni prodotti trasformati a base di funghi originari dei paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo alle misure applicabili all'importazione di funghi delle specie *Agaricus* spp. di cui ai codici NC 0711 90 40, 2003 10 20 e 2003 10 30 (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1122/92 (**), in particolare l'articolo 6,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81 dispone che i quantitativi da importare in esenzione dall'importo supplementare devono essere ripartiti tra i paesi fornitori, tenendo conto delle correnti di scambio tradizionali e dei nuovi fornitori;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1707/90 della Commissione, del 22 giugno 1990, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1796/81 per quanto riguarda le importazioni di funghi originari di paesi terzi (**), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1901/94 (***), ha ripartito tra i paesi fornitori il quantitativo da importare in esenzione dall'importo supplementare; che lo stesso articolo 3, paragrafo 1 prevede la possibilità di modificare tale ripartizione in base ai titoli concessi durante il primo semestre dell'anno considerato; che un bilancio dei titoli rilasciati fino al 30 giugno 1994 giustifica una nuova ripartizione del suddetto quantitativo per l'anno in corso;

considerando che il regolamento (CE) n. 1415/94 della Commissione, del 21 giugno 1994, relativo al rilascio di

titoli di importazione per alcuni prodotti trasformati a base di funghi originari della Cina (†) ha sospeso il rilascio di titoli di importazione che beneficiano dell'esenzione dall'importo supplementare di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1796/81; che è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1415/94;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sino al 31 dicembre 1994, la ripartizione del quantitativo globale fissato all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81 e indicato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1707/90 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1415/94 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(*) GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 1.

(†) GU n. L 117 dell'1. 5. 1992, pag. 98.

(**) GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 34.

(***) GU n. L 194 del 29. 7. 1994, pag. 15.

(†) GU n. L 155 del 22. 6. 1994, pag. 1.